

N. 13087/2016 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valeria Albino, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
nella causa promossa da:

nato in Senegal il 02 febbraio 1982,
elettivamente domiciliato in Sarzana (SP) presso l'Avv. Federico Lera, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 28281/2016 emesso in data 4.4.2016 e notificato il

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e *19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ..."))

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO



Con il provvedimento impugnato la Commissione territoriale ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria rilevando che il sig.

, di nazionalità senegalese, ha dichiarato di essere fuggito dal suo paese perché il proprietario della casa presso la quale stava lavorando insieme ad altri operai non riusciva a trovare il suo datore di lavoro e la polizia, chiamata da questi, ritenendolo suo complice, lo arrestava. Egli quindi dopo tre mesi riusciva a fuggire dal carcere e iniziava il suo viaggio.

Con ricorso tempestivamente depositato il signor ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale dello status di rifugiato; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007; in via di estremo subordine, della ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e degli artt. 19, comma 1 e 5 comma 6 del T.U. immigrazione.

L'amministrazione convenuta, pur non costituendosi, ha fatto pervenire all'ufficio una nota, con allegate copie del provvedimento impugnato e del verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale.

E' intervenuto in data 3.3.2017 il P.M. chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare i principi generali in materia.

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).



Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Al fine di delineare l'ambito di applicazione della protezione sussidiaria, deve premettersi che "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (considerando n. 26 Direttiva 2004/83/CE e considerando n. 35 Direttiva 2011/95/UE. Tuttavia, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (C.G.U.E. 17 febbraio 2009, causa C-465/07 Meki Elgafaji - Noor Elgafaji contro Staatssecretaris van Justitie). Tali principi sono stati ribaditi dalla C.G.U.E. anche nella successiva sentenza 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Secondo le indicazioni contenute nelle citate pronunce, rifugio politico e protezione sussidiaria si distinguono dunque essenzialmente per il differente grado di personalizzazione del rischio (Cass., 17 ottobre



2014, n. 22111). I principi affermati dalla Corte di Giustizia (vincolanti per il giudice nazionale) sono stati recepiti dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, alla luce della citata interpretazione della Corte di Giustizia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio, quando la violenza indiscriminata che caratterizza la situazione del paese sia così generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali, da far ritenere che un civile rientrato nel paese in questione, o nella regione in questione, correrebbe un rischio effettivo per la propria incolumità (Cass., 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 4 aprile 2013, n. 8281; Cass., ord. 23 maggio 2013, n. 12751)

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda* e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni*



ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale diversamente da quanto affermato dalla Commissione, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che quindi il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

Davanti alla Commissione il sig. _____ ha riferito che mentre si trovava a lavorare quale muratore era giunto il proprietario di una casa in costruzione non ancora finita chiedendo del suo datore di lavoro cui aveva consegnato dei soldi per il lavoro. Il sig. _____ riferiva di non sapere dove fosse il suo capo e di non sapere nulla della questione dei soldi. Successivamente il proprietario era tornato sul posto con la polizia, che chiedeva al sig. _____ notizie del suo datore di lavoro, che



non era rintracciabile. Non sapendo egli riferire dove si trovasse, la polizia lo arrestava e lo portava in prigione, continuando a chiedere notizie sulla persona del suo capo. Dopo circa tre mesi di carcere, nel corso di una festa del Paese, il richiedente insieme ad altri detenuti è riuscito a rompere la porta della stanza ove si trovava e a scappare, iniziando il lungo viaggio che lo ha portato in Italia. In ordine al motivo per cui il proprietario della casa cercava il suo capo, il richiedente ha riferito che il primo aveva dato dei soldi per la costruzione della casa e quando ha visto che la casa non era finita, voleva sapere come mai. In ordine al motivo del suo arresto, il richiedente ha spiegato che la polizia pensava che egli sapesse dove era il suo capo e che non lo volesse riferire perché pensava che avesse preso dei soldi da lui e fosse quindi suo complice.

In sede di audizione innanzi all'odierno Giudicante, egli ha confermato le dichiarazioni rese, specificando in ordine al motivo per cui il proprietario e, poi, la polizia ce l'aveva con lui che:

“il proprietario ha pensato che io fossi complice. Preciso che io però, quando è arrivato il proprietario a chiedermi del mio datore di lavoro, non stavo lavorando nella casa di questo signore, ma in un'altra vicina ed è per questo che il proprietario si è arrabbiato avendo dato i soldi e non essendo la casa finita. Nella casa vicina lavoravo per un altro datore di lavoro a giornata perchè non avevo più i contatti col precedente datore di lavoro. Il proprietario della casa ha quindi chiamato la polizia, che mi ha chiesto dov'era il datore di lavoro. Loro dicevano che io sapevo dov'era il datore di lavoro, ma io non lo sapevo. Mi hanno arrestato e mi hanno tenuto in una cella della polizia per tre giorni e poi, non avendo risposto su dov'era il datore di lavoro, mi hanno messo in carcere dove sono stato tre mesi. Mi hanno chiesto se volevo prendere un avvocato, ma io ho detto che non avevo soldi. A un certo punto nel Paese dove ero, Colda c'è stata un'importante festa per tutta la notte, dentro la cella eravamo in 5. Abbiamo forzato i ferri verticali che erano sottili, e spinto la porta. C'era solo un poliziotto quel giorno. Siamo fuggiti in tre, non tutti siamo riusciti a fuggire.”

Di fronte alla domanda inerente i motivi per cui non vuole tornare in Senegal, il ricorrente ha risposto: *“Perché in Senegal se non hai qualcuno che ti aiuta economicamente puoi finire la tua vita in prigione anche se non sei colpevole. Se torno lì mi riprende la polizia perché sono fuggito e inoltre il proprietario della casa è convinto che io sono complice del datore di lavoro”*.

Il racconto è apparso coerente, privo di contraddizioni, e quindi credibile e plausibile, anche se non riscontrabile. L'interessato infatti, oltre ad aver immediatamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale ed in particolare alla predetta udienza in Tribunale, è parso del tutto attendibile e credibile e quindi le sue complessive dichiarazioni devono ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre.



Tanto premesso in fatto, stabilita la credibilità del richiedente e comunque la plausibilità del suo racconto, non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato: i fatti esposti dal ricorrente non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta e personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica o di danno grave come vuole la citata normativa da eventuali abusi delle autorità statuali o parastatali, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 o dall'art. 14, lett. a) e b) del d. lgs. 2007 n. 251: rischi, peraltro, neppure paventati dalla difesa del ricorrente.

Neppure paiono sussistere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che *"mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all'adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell'ambito di un conflitto armato, sia nell'ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo, il legislatore dell'Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"* (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Peraltro, con riferimento alla situazione della zona di provenienza del ricorrente (il ricorrente vissuto a Colda un paese nella regione di Casamance), si osserva che il granaio del Senegal – il Casamance- è una regione storica nel sud del paese, tra la Guinea e il Gambia. Con la conquista dell'indipendenza nel 1960, la regione, ricca di legno di tek e di riso, ha avanzato con sempre maggior vigore richieste di autonomia, puntualmente negate dal governo di Dakar. La situazione si è trasformata in conflitto quando la terra è stata espropriata all'etnia locale dei Diola di culto animista, affidando ad una minoranza musulmana del Nord la gestione dei campi da coltivare e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche. E' quindi dal 1982 che il Movimento Democratico del Casamance, nato nel 1947 per la conquista dell'indipendenza dai francesi, si trasforma in MFDC sotto la guida del suo leader più carismatico Diamacoune Senghor, dando origine ad un conflitto separatista che logora il paese africano ormai da decenni.

Gli enti governativi non hanno mai rilasciato un bilancio ufficiale delle vittime della Guerra del Casamance. Nel 2005 è stato siglato l'accordo di pace senza risultati positivi. A partire dal 2007 le negoziazioni tra il MFDC e Dakar si sono ulteriormente complicate a causa della frammentazione del Movimento successiva alla morte del leader Senghor. Dopo un periodo di importante stabilità, le tensioni latenti hanno ripreso forma con il riacutizzarsi degli scontri tra la fine



del 2010 e l'inizio del 2011. Sebbene la situazione di Casamance sia critica per le ragioni già evidenziate non si può ritenere che sussista una "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato" , in quanto gli scontri tra ribelli e le forze di sicurezza senegalesi si verificano saltuariamente e fuori dei centri abitati.

Passando ad esaminare l'istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario, tenuto conto che emergono dai rapporti internazionali sul Senegal storture del sistema giudiziario, non essendo pienamente garantita l'indipendenza della magistratura, e abusi da parte degli apparati della polizia e dell'esercito; nonché tenuto conto della situazione di guerriglia che interessa la regione del Casamance, elementi che consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Il ricorrente, dalla documentazione versata in atti, risulta ben inserito nel contesto sociale di La Spezia dove ha svolto attività lavorativa come agricoltore nell'ambito del Progetto di attivazione/inclusione sociale" presso l'azienda agricola Zangani con orario 30 ore settimanali, attività tuttora in corso.

Si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Nulla sulla spese non essendosi costituita la parte convenuta.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro".



Riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di dare comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Si comunichi.

Genova, 10/3/2017

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Albino

